

«No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto è accaduto perchè non ne avete più voluto sapere.»

FEDERAZIONE ITALIANA VOLONTARI DELLA LIBERTÀ

(Ente Morale D.P.R. 16-4-1948 N. 430)

GIUNTA ESECUTIVA FEDERALE

10 LUG. 1992

SEGRETARIO

68240/4d

00187 Roma.....


~~Via Emilia, 47 - Tel. 47.41.615 - 485.643~~

ALLE ASSOCIAZIONI FEDERATE

LORO SEDI

Per opportuna informazione trasmettiamo copia di quanto ci perviene dal Ministero della Difesa in relazione alla "riliquidazione delle pensioni in favore del personale civile e militare non dirigente dello Stato".

Cordiali saluti.





Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. N.° 5/ 48690 /11.7.0. (92)

Roma, li 15 GIU. 1992

Allegati.....

OGGETTO: Legge 27 febbraio 1991, n.59, di conversione (con modificazioni) del
D.L. 22 dicembre 1990, n.409.
Riliquidazione delle pensioni in favore del personale civile e
militare non dirigente dello Stato.

VEDASI ELENCO INDIRIZZO ALLEGATO

Si trasmette, per opportuna informazione, copia della circolare
1000/59/91 D.G. in data 1 giugno 1992 di Difepensioni, con annessa
circolare n.42 datata 6 maggio 1992 del Ministero del Tesoro.

IL CAPO DEL 5° UFFICIO
(Col. Co. Amm. Vittorio STEFANELLI)

Stefanelli

58224/8



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI

Ufficio del Direttore Generale

N. 1000/59/91/ D.G.

Roma, li 1 giugno 1992

INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: Legge 27 febbraio 1991, n. 59, di conversione (con modificazioni) del D.L. 22 dicembre 1990, n. 409.
Riliquidazione delle pensioni in favore del personale civile e militare non dirigente dello Stato.

Proseguimento circolare n. 1000/59/91/D.G. in data 18 giugno 1991.

Per gli adempimenti di competenza di codesti Comandi/Enti in materia di riliquidazione delle pensioni ex art. 3 della legge 27 febbraio 1991, n. 59, in favore del personale civile e militare non dirigente dello Stato, si trasmette copia della circolare n. 42 in data 6 maggio 1992, con la quale il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato (I.G.O.P.) - ha impartito le istruzioni del caso in ordine all'emissione dei singoli decreti di perequazione del trattamento pensionistico.

In particolare:

1. I decreti di riliquidazione della pensione (normale o di reversibilità) vanno emessi sulla base degli stipendi derivanti dal riconoscimento dell'anzianità pregressa secondo le norme contenute nella legge 6 agosto 1981, n. 432, considerando - ai fini di cui trattasi - anche le quote previste dall'art. 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché l'incremento del 18 per cento di cui agli artt. 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
2. Nei riguardi del personale destinatario dei benefici combattentistici ex art. 2 - 1° e 2° comma - della legge 24 maggio 1970, n. 336, la nuova pensione va liquidata sulla base dei valori stipendiali considerati ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico all'atto della cessazione dal servizio: salvo nuova opzione da parte degli interessati, in armonia all'orientamento della Corte dei Conti - Sezione del Controllo - n. 1502 in data 23 novembre 1984 (cfr. punto 7 della circolare n. 1000/282/468/87/D.G. in data 21 marzo 1988).

3. In sede di riliquidazione della pensione vanno conservate, come ovvio, le somme liquidate ai soggetti interessati a titolo di aliquota pensionabile dell'indennità di istituto prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (e successive modificazioni) nonché dell'indennità di aeronavigazione o di volo di cui al R.d.l. 27 luglio 1934, n. 1340 (convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935, n. 834) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il nuovo trattamento pensionistico così come riliquidato, decorre dal 1° luglio 1990.

Sarà cura della Direzione Provinciale del Tesoro che ha in atto la relativa partita di pensione applicare, ai fini della determinazione dei miglioramenti pensionistici spettanti alle decorrenze di legge (1° luglio 1990 - 1° gennaio 1992 - 1° gennaio 1993 - 1° gennaio 1994), le perequazioni automatiche virtualmente spettanti nel periodo 1° febbraio 1981 - 31 dicembre 1989, nonché l'incremento percentuale previsto dalla Tab. "B" allegata alla citata legge n. 59.

A tale proposito sui decreti di attribuzione della pensione dovranno essere apposte tra l'altro le seguenti avvertenze:

- "Sarà cura della competente D.P.T. - provvedere alla maggiorazione percentuale indicata nella Tab. B allegata alla citata legge n. 59/91 ed a corrispondere i miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente decreto nelle misure ed alle decorrenze fissate dalla legge in parola".

- "Ai fini del calcolo dei miglioramenti derivanti dall'applicazione della menzionata legge n. 59, l'importo della pensione riliquidata con il presente decreto deve essere maggiorato - a cura della competente D.P.T. - delle somme virtualmente attribuibili a titolo di perequazione automatica nel periodo 1° febbraio 1981 - 31 dicembre 1989".

5. Per il personale deceduto in quiescenza anteriormente alla citata data del 1° luglio 1990 va predisposto, in luogo del decreto di riliquidazione della pensione, un progetto teorico contenente l'importo della pensione teorica che sarebbe spettata al dante causa per gli effetti della menzionata legge n. 59. Detto progetto sarà inviato alle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro che provvederanno all'aggiornamento del trattamento pensionistico di reversibilità.

6. A scioglimento della riserva contenuta nel punto 6 della circolare a prosecuzione, si precisa che le competenti Divisioni di questa Direzione Generale - sulla base degli elenchi forniti dal Ministero del Tesoro - stanno

comunicando i nominativi degli aventi titolo alla perequazione in questione.

Le Direzioni Generali del personale civile e militare, le Diramiles, le Regioni e le Legioni dei Carabinieri e gli altri Enti qualificati in sede di decentramento, potranno predisporre, comunque, gli atti stipendiali sottostanti ai singoli decreti di riliquidazione anche sulla base delle singole domande inoltrate dagli interessati.

Eventuali particolari problemi che dovessero insorgere nella trattazione delle pratiche, potranno essere rappresentati a questa Direzione Generale per l'approfondimento di competenza.

Si allegano, ad ogni buon fine, fac-simili del decreto di riliquidazione della pensione (diretta o di reversibilità) e del progetto teorico.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio TOTA)



Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale
PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

Divisione 4.13

Prot. N.º 136236 *Allegati*

Roma, 6 maggio 19 92

Alle seguenti Amministrazioni ed Uffici:

Al
AMMINISTRAZIONI CENTRALI STATO
AZIENDE AUTONOME STATO
RAGIONERIE CENTRALI STATO
SERVIZI E UFFICI RAGIONERIE AMMINISTRAZIONI
Proprio a nota del
E AZIENDE AUTONOME STATO
PREFETTURE
INTENDENZE FINANZA
ISPettorato Generale SERVIZI SPECIALI E
MECCANIZZAZIONE - Div. VIII[^]
RAGIONERIE PROVINCIALI STATO
UNIVERSITA' STUDI
ENTE FERROVIE STATO
AZIENDA STATO SERVIZI TELEFONICI
PROVVEDITORATI STUDI
DIREZIONI PROVINCIALI TESORO
RAGIONERIE REGIONALI STATO
e per conoscenza:
PRESIDENZA SENATO REPUBBLICA
PRESIDENZA CAMERA DEPUTATI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
CORTE COSTITUZIONALE
CORTE CONTI
DIREZIONE GENERALE SERVIZI PERIFERICI TESORO
PRESIDENZE ENTI REGIONE
RAGIONERIE DETTE REGIONI
COMMISSARI GOVERNATIVI STESSE REGIONI
DIREZIONE GENERALE BANCA D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE E.N.P.A.S.
COMMISSIONE NAZIONALE SOCIETA' E BORSA
CONSIGLIO NAZIONALE ECONOMIA E LAVORO

OGGETTO: Applicazione
dell'art. 3 del decreto legge 22
dicembre 1990, n. 409, converti-
to con modificazioni nella legge
27 febbraio 1991, n. 59 - Dispo-
sizioni urgenti in tema di pere-
quazione dei trattamenti di pen-
sione nei settori privato e pub-
blico.

Si prega di inoltrare ogni lettera conosciuta, argomentata, indicata nella risposta
al C.I. di Roma alla Divisione a cui si risponde

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 41 dell'11 maggio 1991, prot. n. 137683, si forniscono ulteriori istruzioni in ordine al provvedimento di riliquidazione delle pensioni in oggetto, previsto dal comma 2 dell'art. 3 della legge 27 febbraio 1991, n. 59.

L'applicazione della disposizione suindicata comporta l'emanazione di appositi provvedimenti di rideterminazione degli stipendi mediante l'inquadramento degli interessati nei livelli retributivi di cui alle leggi n. 42/1979, n. 101/1979 e n. 312/1980 ed il riconoscimento dell'anzianità pregressa secondo le norme, già indicate nella precedente circolare n. 41 dell'11.5.1991, previste per le singole categorie.

FERRAVIE DELLO STATO MINISTERO DELLE POSTE e TELECOM

Luffe H

Per rideterminare la misura del trattamento di quiescenza, occorre considerare quale base pensionabile lo stipendio risultante dall'applicazione dei benefici sopra menzionati, con l'avvertenza che, per il personale cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1976, lo stipendio stesso dovrà essere maggiorato del 18%, ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177. Inoltre, nei confronti dei soggetti aventi diritto a tale riliquidazione, va applicato anche il beneficio previsto dall'art. 14 - comma 6 - della legge n. 42/1979, dall'art. 20 - comma 1 - della legge n. 101/1979 e dall'articolo 161 - comma 1 - della legge n. 312/1980, aumentando lo stipendio teorico alla data dell'1.2.1981 dell'importo delle quote mensili.

18%
161

La pensione spettante dal 1° febbraio 1981, sulla base dei criteri innanzi specificati, deve essere maggiorata delle perequazioni automatiche, virtualmente calcolate, intervenute dal 1° febbraio 1981 al 31 dicembre 1989, a cura delle Direzioni Provinciali del Tesoro, in sede di applicazione dei decreti di riliquidazione, sui quali dovrà essere riportata, da parte delle Amministrazioni emittenti, apposita annotazione in tal senso. Per gli appartenenti alle Forze di Polizia, alla pensione teorica, dovranno essere aggiunti gli aumenti di cui alle

tim

leggi n. 284/1977 e n. 505/1978, ove spettino in relazione alla data di collocamento a riposo. Anche tale circostanza dovrà risultare da specifica annotazione riportata sui decreti di riliquidazione, a cura dei competenti Uffici centrali e periferici. Inoltre, per quanto verrà appresso precisato, ai soggetti che ne abbiano diritto verrà conservata, dal 1° gennaio 1989, la maggiorazione di f. 30.000 mensili prevista dall'art. 6 della legge n. 544/1988. Anche i benefici di cui sopra andranno virtualmente perequati dalle rispettive decorrenze fino al 31 dicembre 1989. *a cura delle D.P.T..*

Sull'importo pensionistico ottenuto con le maggiorazioni e le aggiunzioni sopraindicate va applicata la percentuale prevista dalla tabella B allegata alla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

I miglioramenti derivanti dalla predetta riliquidazione, che si ottengono raffrontando la vecchia pensione in godimento alla data del 31 dicembre 1989 e la nuova pensione rideterminata come sopra specificato, vanno corrisposti nella misura del venti per cento dal 1° luglio 1990, del trenta per cento dal 1° gennaio 1992, del cinquantacinque per cento dal 1° gennaio 1993 e del cento per cento dal 1° gennaio 1994.

Relativamente all'applicazione, nei confronti del personale ex combattente ed assimilato, delle disposizioni di cui all'art. 2 - comma 1 o 2 - della legge 24 maggio 1970, n. 336, o all'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ovvero della sentenza della Corte Costituzionale n. 185, del 4-12 aprile 1990, si precisa che, per i dipendenti collocati a riposo dopo il 7 marzo 1968, la pensione va calcolata considerando i benefici già attribuiti con i precedenti provvedimenti, salva eventuale nuova opzione, in armonia con l'orientamento manifestato dalla Corte dei Conti in Sezione del Controllo con deliberazione n. 1502 del 23.11.1984. Invece, per i soggetti che hanno richiesto la maggiorazione del proprio trattamento pensionistico nella misura di f. 30.000 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 1989, tale importo va conservato dalla medesima decorrenza.

Con l'occasione si ritiene opportuno precisare che anche per il personale dirigente ed equiparato, ex combattente ed assimilato, destinatario della sentenza della Corte Costituzionale n.1/1991, trovano applicazione i criteri suindicati.

Nei confronti del personale che fruisce di trattamento pensionistico liquidato dall'Ente Ferrovie dello Stato, collocato a riposo prima del 1° luglio 1979, occorre considerare anche il beneficio di cui all'art. 1 della legge n. 885/1980. Pertanto, la corrispondente riduzione dell'indennità integrativa speciale nella misura di f. 72.122 va progressivamente effettuata nelle percentuali previste dal comma 3 dell'art. 3 della legge n. 59/1991.

UFFICI COMPETENTI A RILIQUIDARE LE PENSIONI

I provvedimenti di riliquidazione dei trattamenti diretti e di reversibilità (questi ultimi limitatamente alle pensioni concesse ai superstiti a seguito del decesso in servizio del dante causa) sono di competenza delle Amministrazioni che hanno provveduto, a suo tempo, al conferimento della pensione agli interessati.

I provvedimenti formali di cui sopra saranno adottati con la procedura di cui all'art. 166 della legge n. 312/1980. *(reg. istr. 1° luglio 1990 prevent)*

Per le pensioni di reversibilità da riliquidare a cura delle Direzioni Provinciali del Tesoro, le Amministrazioni di appartenenza del dante causa, deceduto in quiescenza anteriormente al 1° luglio 1990, determineranno preventivamente l'importo della pensione che sarebbe spettato al dante causa medesimo, qualora fosse stato in vita, predisponendo, all'uopo, un progetto teorico che - corredato della copia del foglio matricolare o dello stato di servizio, ovvero dello stralcio di essi, contenente tutti gli elementi necessari per poter desumere l'esatta posizione di carriera dell'interessato - sarà inviato alla

Direzione Provinciale del Tesoro, competente per territorio, la quale provvederà alla riliquidazione del trattamento di reversibilità sulla base del predetto progetto teorico e tenendo conto del criterio fissato nel comma 1 dell'art. 3.

Nell'eventualità che la nuova pensione, calcolata secondo i criteri in precedenza indicati, risulti inferiore a quella in pagamento al 31.12.1989, resterà salva la pensione fruita alla data del 30 giugno 1990 e non si procederà al recupero degli acconti corrisposti, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 sopracitato, sino alla data del 31 dicembre 1993.

La presente circolare viene diramata d'intesa con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

lucy

I L M I N I S T R O

C. L.





MINISTERO DELLA DIFESA

Alla DIREZIONE PROVINCIALE
DEL TESORO DI

OGGETTO: Riliquidazione della pensione di reversibilità in favore della signora
vedova del
deceduto il Iscrizione n.

Ai fini della riliquidazione della pensione di reversibilità nei riguardi della signora
vedova del
si comunica l'importo della pensione teorica che sarebbe spettata al dante causa per gli effetti della legge
27 febbraio 1991, n. 59, in particolare l'art. 3, a decorrere dal 1° luglio 1990.

RILIQUIDAZIONE

Stipendio	L.
.....	L.
Aumento 18% (L. 177/76)	L.
.....	L.
Totale Base Pensionabile	L. <u>.....</u>
P.O. = % della Base pensionabile	L.
Indennità di volo/aeronavigazione	L.
.....	L.
Totale Pensione Ordinaria	L. <u>.....</u>
(Applicazione art. 57 - 4° comma TU. 1092/73)	
Pensione Privilegiata Ordinaria	
di ^a ctg. = P.O. + 1/10	L. <u>.....</u>

Sarà cura della competente D.P.T. provvedere alla maggiorazione percentuale indicata nella Tab. B allegata alla citata legge n. 59/91 ed a corrispondere i miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente decreto nelle misure ed alle decorrenze fissate dalla legge in parola.

Ai fini del calcolo dei miglioramenti derivanti dall'applicazione della menzionata legge n. 59, l'importo della pensione riliquidata con il presente decreto deve essere maggiorato — a cura della competente D.P.T. — delle somme virtualmente attribuibili a titolo di perequazione automatica nel periodo 1° febbraio 1981 - 31 dicembre 1989.



Decreto N.

Iscr. N.

Posizione N.

MINISTERO DELLA DIFESA

Visto il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

Vista la legge 27 febbraio 1991, n. 59 ed in particolare l'art. 3;

Viste le leggi 11 luglio 1980, n. 312; 6 agosto 1981, n. 432; 17 aprile 1985, n. 141;

Visto il D.M. n. in data concessivo di trattamento pensionistico normale/privilegiato in favore del cessato dal servizio il

Considerato che, in applicazione del menzionato art. 3, fermi restando la percentuale pensionabile e gli anni di servizio accertati con il D.M. n. in data, occorre riliquidare, con effetto dal 1° luglio 1990, la pensione del suddetto sulla base dello stipendio attribuibile in virtù delle cennate leggi n. 312/80, n. 432/81 e n. 141/85;

Vista la determinazione stipendio predisposta da in data

RILIQUIDAZIONE

Stipendio

.....

L.

Aumento 18% (L. 177/76)

.....

L.

Totale Base Pensionabile

L.

P.O. = ____% della Base pensionabile

L.

Indennità di volo/aeronavigazione

L.

.....

L.

Totale Pensione Ordinaria

L.

(Applicazione art. 67 - 4° comma T.U. 1092/73)

Pensione Privilegiata Ordinaria

L.

di^a ctg. = P.O. + 1/10

L.

L.

DECRETA

A decorrere dal 1° luglio 1990, il trattamento normale/privilegiato di cui è titolare il

nato a il

è elevato ad a.l. L.

e da durare a vita.

AVVERTENZE:

Sarà cura della competente D.P.T. provvedere alla maggiorazione percentuale indicata nella Tab. B allegata alla citata legge n. 59/91 ed a corrispondere i miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente decreto nelle misure ed alle decorrenze fissate dalla legge in parola.

Ai fini del calcolo dei miglioramenti derivanti dall'applicazione della menzionata legge n. 59, l'importo della pensione riliquidata con il presente decreto deve essere maggiorato — a cura della competente D.P.T. — delle somme virtualmente attribuibili a titolo di percezione automatica nel periodo 1° febbraio 1981 - 31 dicembre 1989.

Restano ferme tutte le altre condizioni indicate nel D.M. n. in data

Verso contemporanea cessazione ed imputazione del trattamento pensionistico in godimento, nonchè degli accenti erogati dalla D.P.T. competente.

LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO DI
E AUTORIZZATA AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO AL TITOLARE RESIDENTE A

Firma di



Decreto N.

Posizione N.

Iscr. N.

MINISTERO DELLA DIFESA

Visto il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

Vista la legge 27 febbraio 1991, n. 59 ed in particolare l'art. 3;

Viste le leggi 11 luglio 1980, n. 312; 6 agosto 1981, n. 432; 17 aprile 1985, n. 141;

Visto il D.M. n. in data concessivo di trattamento pensionistico normale/privilegiato di reversibilità in favore della Sig.ra vedova del deceduto il

Considerato che, in applicazione del menzionato art. 3, fermi restando la percentuale pensionabile e gli anni di servizio accertati con il D.M. n. in data, occorre riliquidare — con effetto dal 1° luglio 1990, la pensione della suddetta signora sulla base dello stipendio attribuibile in virtù delle cennate leggi n. 312/80, n. 432/81 e n. 141/85;

Vista la determinazione stipendio predisposta da in data

RILIQUIDAZIONE

Stipendio	L.
.....	L.
Aumento 18% (L. 177/76)	L.
.....	L.
Totale Base Pensionabile	L. <u>.....</u>
P.O. =% della Base pensionabile	L.
Indennità di volo/aeronavigazione	L.
.....	L.
Totale Pensione Ordinaria	L. <u>.....</u>
(Applicazione art. 67 - 4° comma T.U. 1092/73)	
Pensione Privilegiata Ordinaria	
di ^a ctg. = P.O. + 1/10	L. <u>.....</u>
Trattamento di reversibilità	
Appl. Art. 88 del T.U. 1092/73	
P.O. Riv. = 50% della P.O. diretta	L. <u>.....</u>
Appl. Art. 92 del T.U. 1092/73	
P.P.O. Riv. = 50% della Base Pensionabile	L. <u>.....</u>

DECRETA

A decorrere dal 1° luglio 1990, il trattamento normale/privilegiato di reversibilità di cui è titolare la
Sig.ra vedova
del nato
a il è elevata
ad a.l. L. da durare finchè sussistono le condizioni di legge.

AVVERTENZE:

Sarà cura della competente D.P.T. provvedere alla maggiorazione percentuale indicata nella Tab. B allegata alla citata legge n. 59/91 ed a corrispondere i miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente decreto nelle misure ed alle decorrenze fissate dalla legge in parola.

Ai fini del calcolo dei miglioramenti derivanti dall'applicazione della menzionata legge n. 59, l'importo della pensione riliquidata con il presente decreto deve essere maggiorato — a cura della competente D.P.T. — delle somme virtualmente attribuibili a titolo di perequazione automatica nel periodo 1° febbraio 1981 - 31 dicembre 1989.

Restano ferme tutte le altre condizioni indicate nel D.M. n. in data

Verso contemporanea cessazione ed imputazione del trattamento pensionistico in godimento, nonché degli acconti erogati dalla D.P.T. competente.

LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO DI
È AUTORIZZATA AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO AL TITOLARE RESIDENTE A

Roma, li

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso alla 4ª Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

FEDERAZIONE ITALIANA VOLONTARI DELLA LIBERTÀ

(Ente Morale D.P.R. 16-4-1948 N. 430)

GIUNTA ESECUTIVA FEDERALE

193 APR. 1992

Prot. N.

58133/4a

00187 Roma.....

Via Emilia, 47 - Tel. 47.41.615 - 485.643


ALLE ASSOCIAZIONI FEDERATE

LORO SEDI

Per opportuna conoscenza trasmettiamo copia di quanto ci perviene dal Ministero della Difesa.

Cordiali saluti.

p. GIUNTA ESECUTIVA FEDERALE
IL SEGRETARIO
(Italo Zoppis)



LC76



Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. N.º 5/20573/11.7.0.5 (92)

Roma, li 14 MAR. 1992

Allegati

OGGETTO:

rilascio da parte di organismi privati di diplomi d'onore o al merito per partecipazione a campagne di guerra.

VEDASI ELENCO INDIRIZZI

-
1. Continuano a pervenire a questo U.G., da parte di numerosi ex combattenti, sempre più frequenti richieste di chiarimenti in ordine alla validità da attribuire ai diplomi rilasciati agli iscritti, spesso dietro versamento di somme di denaro, da associazioni private.
 2. Premesso quanto sopra ed allo scopo di non alimentare nei richiedenti inutili speranze e di evitare incresciosi equivoci, si pregano le Presidenze Nazionali in indirizzo di voler precisare ai propri soci che:
 - i diplomi rilasciati agli iscritti da organismi privati non hanno alcun valore legale;
 - i titoli cavallereschi riconosciuti dallo Stato possono essere conferiti ai cittadini italiani da suoi Organi e giammai da organismi privati;
 - la legge 3 marzo 1951 non consente il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni, con qualsiasi forma o denominazione, da parte di enti, associazioni o privati.Al riguardo si ritiene indispensabile precisare che il rilascio a qualsiasi titolo di diplomi o distinzioni da parte di sodalizi privati, oltre che di per sé stesso penalmente perseguibile, potrebbe addirittura concretizzarsi in una truffa quando tale rilascio è effettuato a seguito di versamento di somme di denaro.

D'ORDINE DEL MINISTRO
IL CAPO DEL GABINETTO68108/8
21 MAR 1992



Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. N° 5/ 03294/7.7.40 (92)

Roma, li 17 GEN. 1992

Allegati

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n° 1 in data 8-9 gennaio 1991.

Riliquidazione delle pensioni ex art. 3 della legge 14 novembre 1987, n° 468, in favore dei Dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi equiparato, collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979.

VEDASI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Si trasmette, per opportuna informazione, copia della Circolare n° 1000/282/468/87 D.G. in data 23/12/1991 della Direzione Generale delle Pensioni riguardante l'argomento di cui all'oggetto.

D'ORDINE DEL MINISTRO
IL CAPO DI GABINETTO
IL CAPO DEL 5° UFFICIO
(Col. Co. Amm. Vittorio STEFANELLI)

Stefanelli

27 GEN. 1992



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI

Ufficio del Direttore Generale

N. 1000/282/468/87 D.G.

Roma, li _____

INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n.1 in data 8-9 gennaio 1991.
Riliquidazione delle pensioni ex art.3 della legge 14 novembre 1987, n.468, in favore dei Dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi equiparato, collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979.

Prosecuzione circolare n.1000/282/468/87 in data 22 febbraio 1991(non a tutti).

Per gli adempimenti di competenza di codesti Comandi/Enti in materia di riliquidazione delle pensioni ex art.3 della legge 14 novembre 1987, n.468 (giusta sentenza della Corte Costituzionale n.1 in data 8-9 gennaio 1991) in favore dei Dirigenti civili e militari dello Stato collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979, si trasmette copia della circolare telegrafica n.71 in data 21 novembre 1991 (acquisita tramite Segredfesa - 1° Reparto - in data 6 dicembre 1991) con la quale il Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. - ha impartito le istruzioni del caso in ordine all'emissione dei decreti di perequazione ed all'erogazione di acconti sui miglioramenti pensionistici spettanti.

In particolare:

1. i decreti di riliquidazione della pensione vanno emessi sulla base degli stipendi derivanti dall'applicazione delle leggi 20 novembre 1982, n.869, 17 aprile 1984, n.79, 8 marzo 1985, n.72 e 11 luglio 1986, n.341, considerando, a tale fine, anche le quote mensili (ove spettanti) previste dall'art.161 della legge 12 agosto 1980, n.312 e l'incremento del 18 per cento di cui agli artt.15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n.177; il nuovo trattamento pensionistico decorre dal 1° marzo 1990.

Nei riguardi del personale militare, come precisato al punto 3 - lett. a - della circolare n.1000/282/468/87 in data 23 maggio 1988, le leggi di perequazione vanno applicate dopo aver provveduto all'abbattimento di cui all'art.156 del R.D. 11 novembre 1923, n.2395, così come modificato dall'art.1 della legge 26 ottobre 1949, n.915, dall'art.4 della legge 7 ottobre 1957, n. 969 e dall'art.23 della legge 5 maggio 1976, n.187;

2. con effetto dal 1° gennaio 1991, nei riguardi dei soggetti interessati, eventualmente ancora in godimento di pensione provvisoria, va erogato, nelle more dell'emissione dei singoli decreti di perequazione, un acconto mensile (determinato sull'ammontare mensile lordo della pensione in pagamento al 31 dicembre 1990, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, dei trattamenti di famiglia e degli assegni accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata) in ragione:
 - del 40 per cento in favore dei titolari di pensioni dirette;
 - del 35 per cento in favore dei titolari di pensione di reversibilità.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio TOTA)



Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

Divisione 4.13

Prot. N.° 151472 *Allegati*

OGGETTO: Sentenza Corte

Costituzionale n. 1 in data 8-9
gennaio 1991. Riliquidazione trat-
tamento quiescenza at favore di
rigenti civili et militari Stato
et personale at essi collegato et
equiparato, titolari di trattamen-
to di quiescenza decorrente da 1°
gennaio 1979 aut data precedente.

MINISTERO DEL TESORO
GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO CIFRA

21 NOV. 1991

027880

Partenza

³⁻¹¹
12
CIRCOLARE TELEGRAFICA N. 71

Mod. 36

Roma, 21 NOV. 1991 19

At AMMINISTRAZIONI CENTRALI STATO

At AZIENDE ^{Al} AUTONOME STATO

At RAGIONERIE CENTRALI STATO

At SERVIZI ET UFFICI RAGIONERIE AMMINISTRAZIONI

ET AZIENDE AUTONOME STATO

At PREFETTURE *Risposta a nota del*

At INTENDENZE FINANZA

At ISPETTORATO GENERALE SERVIZI SPECIALI ET

MECCANIZZAZIONE - Div. VIII

At RAGIONERIE PROVINCIALI STATO

At UNIVERSITA' STUDI

At ENTE FERROVIE STATO

At AZIENDA STATO SERVIZI TELEFONICI

At PROVVEDITORATI STUDI

At DIREZIONI PROVINCIALI TESORO

At RAGIONERIE REGIONALI STATO

et conoscenza:

At PRESIDENZA SENATO REPUBBLICA

At PRESIDENZA CAMERA DEPUTATI

At PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI

At CORTE COSTITUZIONALE

At CORTE CONTI

At DIREZIONE GENERALE SERVIZI PERIFERICI TESORO

At PRESIDENZE ENTI REGIONE

At RAGIONERIE DETTE REGIONI

At COMMISSARI GOVERNATIVI STESSE REGIONI

At DIREZIONE GENERALE BANCA D'ITALIA

At DIREZIONE GENERALE E.N.P.A.S.

At COMMISSIONE NAZIONALE SOCIETA' ET BORSA

At CONSIGLIO NAZIONALE ECONOMIA ET LAVORO

Si prega di non apporre, a pena di annullamento, segni, cancellature, aggiunte, o alterazioni, in qualsiasi parte del documento, e di non rispondere.

N.153508 R.G.S. Corte Costituzionale con sentenza n. 1 in data 8-9 gennaio 1991, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 16 gennaio 1991, habet dichiarato illegittimità costituzionale articolo 3, primo comma, decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1987, n. 468, nella parte in cui non dispone at favore dirigenti collocati at riposo anteriormente primo gennaio 1979 riliquidazione pensione su base stipendi derivanti da applicazione decreto legge n. 681/1982, convertito con modificazioni in legge n. 869/1982; legge n. 79/1984; decreto legge n. 2/1985, convertito con modificazioni in legge n. 72/1985; decreto legge n. 154/1986, convertito con modificazioni in legge n. 341/1986. Destinatari predetta sentenza sunt dirigenti civili et militari Stato et personale at essi collegato et equiparato, compreso personale ruolo at esaurimento, titolari di trattamento quiescenza decorrente da data 1° gennaio 1979 aut precedente. Tra beneficiari est da comprendere personale con qualifica non inferiore at direttore divisione aut equiparata già in quiescenza at data entrata in vigore D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, cui pensione est stata riliquidata su base trattamento economico spettante dirigenti corrispondente qualifica secondo quadro equiparazione allegato at predetto D.P.R. n. 748/1972. At fini determinazione nuovo trattamento pensione, cui decorrenza est fissata at 1° marzo 1990, come rilevasi da successiva ordinanza Corte Costituzionale n. 154 in data 8-12 aprile 1991, debet tenersi conto benefici derivanti da valutazione anzianità pregressa et anzianità di qualifica nonchè da rivalutazione stipendi prevista da norme soprarichiamate, con riferimento at qualifica appartenenza, cui farà seguito eventuale riattribuzione benefici riguardanti esodo, tenendo presente che cinque aumenti periodici stipendio, previsti da art. 67 D.P.R. n. 748/1972, vanno calcolati in ragione del 2,50% ciascuno su classe stipendiale attribuita at fini pensionistici. Per determinare nuovi importi pensione sarà seguita medesima procedura stabilita da articolo 6 bis decreto legge 27

./.

decorrenza
1.3.1990

settembre 1982 n. 681, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 1982, n. 869, nonché da articolo 3 bis D.L. 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con modificazioni in legge 8 marzo 1985, n. 72. In concreto saranno adottati appositi provvedimenti formali con procedura di cui at articolo 166 legge n. 312/1980. In detti provvedimenti, secondo principi affermati da Corte dei Conti - Sezione del Controllo - con deliberazione n. 2021 del 17 novembre 1988, dovranno essere considerati benefici previsti da artt. 15 et 16 legge n. 177/1976 e da primo comma articolo 161 legge n. 312/1980 in relazione at nuova posizione stipendiale conseguita at seguito applicazione provvedimenti legislativi richiamati da sentenza Corte Costituzionale, con criteri et modalità già messi in atto per personale dirigenziale in pensione con decorrenza successiva at 1° gennaio 1979. Precisasi, inoltre, che in sede applicazione decreti riliquidazione trattamenti quiescenza confronti personale in questione, importo nuova pensione, rideterminato come innanzi specificato, debet essere maggiorato aumenti perequazione annuale et semestrale di cui rispettivamente at leggi n. 177/76 e n. 730/1983, virtualmente calcolati, intervenuti periodo 1° maggio 1987 - 1° novembre 1989 compreso, cui fanno, poi, seguito incrementi perequativi successivi; ciò at fine allineare pensioni personale titolare trattamento quiescenza decorrente da data 1° gennaio 1979 aut precedente at quelle dirigenti già destinatari beneficio previsto da richiamato articolo 3 legge n. 468/1987 secondo principio perequativo affermato da giudice costituzionale. In attesa perfezionamento provvedimento formale di riliquidazione pensione, Direzioni Provinciali Tesoro et altri Uffici che amministrano relative partite provvederanno at applicare, a decorrere dal 1° gennaio 1991, su trattamenti base in atto at tale data, già rideterminati in relazione at misura effettiva percentuali variazioni indice costo vita in corso at medesima data, et con esclusione indennità integrativa speciale, trattamenti famiglia et assegni accessori previsti per titolari pensione privilegiata, seguenti acconti: 40 per cento per titolari pensioni dirette et 35 per cento per

titolari trattamenti reversibilità. Nuovi importi derivanti da applicazione suindicate percentuali sostituiscono integralmente quelli in godimento at data 1° gennaio 1991 et vanno regolarmente maggiorati incrementi perequativi at partire dal 1° maggio 1991. Si fa riserva di impartire ulteriori istruzioni circa applicazione provvedimenti formali di riliquidazione pensioni di che trattasi in relazione at disposizione concernente somme relative at pagamento competenze attinenti periodo 1° marzo-31 dicembre 1990, inserita in disegno di legge finanziaria (A.S. 3003) attualmente in corso di esame. Presente circolare est diramata

intesa Direzione Generale Servizi Periferici Tesoro. **MINISTRO TESORO**

luch

Carli

K 

«No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto è accaduto perchè non ne avete più voluto sapere».

FEDERAZIONE ITALIANA VOLONTARI DELLA LIBERTÀ

(Ente Morale D.P.R. 16-4-1948 N. 430)

GIUNTA ESECUTIVA FEDERALE

16 NOV. 1992!

IL SEGRETARIO

68352/4d

00187 Roma


~~Via Emilio, 47 - Tel. 47.41.615 - 485.643~~

ALLE ASSOCIAZIONI FEDERATE

LORO SEDI

Per opportuna conoscenza trsmettiamo quanto ci perviene
dal Ministero della Difesa.

Cordiali saluti.



Italo Zoppis

all. vari



Anno XIX, N. 239, una copia L. 1200

Sped. in abb. post. - gr. 1/70

il Giornale

Quotidiano del mattino

Venerdì 23 ottobre 1992

«Intellettuali» e nuova violenza

Attenti alle ricadute

Si discute molto sul significato da attribuire agli ultimi episodi di violenza. Secondo alcuni si tratterebbe di un rigurgito, secondo altri di una resurrezione del terrorismo anni di piombo. Probabilmente è un rigurgito che, circostanze aiutando, potrebbe diventare resurrezione. E di queste circostanze non c'è di certo penuria. Crisi e disoccupazione bussano alla porta; il sistema, con le forze politiche che lo sostengono, è allo sbando; la pubblica opinione è disorientata, sa benissimo cosa non vuole, ma non sa ancora che cosa vuole. Tutto insomma sembra congiurare ad una ripresa del bombarolismo. Tutto, compreso l'atteggiamento di una certa stampa, che già comincia a chiamare in causa, come responsabili del marasma, i soliti servizi segreti più o meno «deviati».

Il che puzza tanto di quella «strategia della tensione», che vent'anni fa riuscì a rigettare la colpa del disordine sulle forze dell'ordine in frégola - si disse - di un golpe, di cui non fu mai trovata traccia, ma che veniva dato per sicuro ed imminente.

Speriamo che stavolta la cosiddetta *intelligenza* (superfluo aggiungere «di sinistra» perché *l'intelligenza* è tutta lì, quella che non è lì non ha diritto al marchio) non abbochi e non ripeta gli scontri dell'altra volta, quando scese in campo con tutte le sue trombe ed ottoni per escludere che ci potesse essere altra violenza che quella fascista. E quando dovette arrendersi all'evidenza di comunicati firmati «nuclei combattenti per il comunismo», si premurò di minimizzarne i misfatti e di attribuirli ad una «filosofia» che li nobilitasse.

Forse potrebbero essere istruttiva, e salutare come un vaccino, la ripubblicazione delle laboriose esegesi cui furono sottoposti, con la massima seriosità, i demenziali «documenti ideologici» delle brigate rosse per individuarvi tracce e lacerti di Lenin, di Stalin, di Mao, di Marx, e perfino di Hegel.

Fu un bombardamento a tappeto che smantellò le scarse resistenze culturali della nostra povera borghesia - come la chiamavano e tuttora la chiamano - «imperialista». La quale non sapeva - specie quella dei ceti più alti e dei salotti più in vista - se temere di più la P38 dei killer, o gli anatemi e le rampogne di una stampa, di una televisione, di una libellistica, concordi nel tacciare di farcaiolo, qualunquista, fascista, golpista chi non univa la propria voce al coro d'indignazione intonato non contro i terroristi, ma contro poliziotti e carabinieri («Camerata o basco nero - il tuo posto è al cimitero») per le loro «stragi di Stato» tipo quella di Feltrinelli.

Era il tempo in cui un Prefetto che si permetteva - come quello di Milano, Libero Mazza - di denunciare queste distorsioni dei fatti e di segnalare che accanto alla violenza «nera» ce n'era anche, e molto più pericolosa, una rossa, veniva silurato dal suo ministro, Taviani. Era il tempo in cui a difendere il commissario Calabresi dall'accusa - poi rivelatasi del tutto infondata - di aver assassinato Pinelli, si correva il rischio del linciaggio; e quando Calabresi venne a sua volta assassinato, si dovette leggere su qualche giornale che «giustizia è fatta». Era il tempo in cui *l'intelligenza* elaborava una teoria, di cui non sappiamo se più ammirare l'ingegnosità o

la codardia, e che si riassumeva nella formula: «Né con le brigate rosse né con lo Stato», come se lo Stato e le brigate rosse fossero sullo stesso piano.

Sono cose che preferiremmo aver dimenticato.

Se le ricordiamo, non è per sfizio di rivalsa su coloro che avevano relegato anche questo giornale nel lazzaretto degli appestati di fascismo, golpismo, eccetera. Ma perché non abbiano a ripetersi.

La pretesa di noi intellettuali - e mi scuso per questo noi, che forse qualcuno troverà abusivo - di farla da direttori della pubblica coscienza mi ha sempre fatto un po' ridere. Ma qualche responsabilità l'abbiamo. E quelle di cui la stragrande maggioranza della categoria si fece carico negli anni di piombo, sono da schiacciare un elefante. Fu *l'intelligenza* ad inquinare le acque in cui guazzarono ed ingrassarono i pesci rossi del Sessantotto e del brigatismo. Il fenomeno, è vero, non fu soltanto italiano. Ma questo può valere come attenuante, non come giustificazione. E per chi pretende di dirigere la pubblica coscienza, le attenuanti non bastano.

Cerchiamo di ricordarcene nell'imminenza del tornado che sta per investirci. Una ricaduta potrebbe esserci fatale.

Indro Montanelli



Anno XIX, N. 239, una copia L. 1200

Spec. in abb.
post. - gr. 1/70

il Giornale

Quotidiano del mattino

Mercoledì 28 ottobre 1992

Non fu Taviani ma Restivo

Caro direttore,

ho letto il tuo «fondo» sul «Giornale» del 23 ottobre che rievoca il «clima» degli «anni di piombo» e, come sempre, sono in perfetta sintonia con le tue considerazioni.

Quanto al tuo accenno alle mie funzioni di Prefetto di Milano in quel periodo ed al «rapporto Mazza», consentimi di precisare, che io non venni «siliurato» dal ministro Taviani. Ebbi in quegli anni dissensi e gravi difficoltà col ministro Restivo che aveva «insabbiato» il mio «rapporto». I suoi successori furono Rumor e quindi Taviani. Specie quest'ultimo ebbe con me rapporti di grande cortesia e cordialità. Nel settembre 1973, inviai al ministro dell'Interno le mie dimissioni perché profondamente deluso per la insensibilità ed inerzia del Governo che praticamente rendeva impossibile ogni mio intervento per fronteggiare i gravi problemi di Milano «capitale della violenza». Il ministro Taviani non volle però inoltrare le mie dimissioni al Consiglio dei ministri, organo competente a decidere. Di fronte alle mie ripetute sollecitazioni, mi esortava a ritirarle o ad attendere. Nel maggio 1974, a seguito di mie reiterate insistenze, le dimissioni furono rimesse al Consiglio dei ministri che ne prese atto e fissò la decorrenza

al 1° luglio 1974. Il ministro Taviani, nell'occasione, mi mandò una lettera con espressioni di grande stima e considerazione per l'attività da me svolta al servizio del Paese per quasi 40 anni. Questi particolari, desideravo precisare, per la verità storica.

Libero Mazza



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI

Ufficio del Direttore Generale

N. 1000/79/83 / D.G.

Roma, li 14 ottobre 1992

INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: Art. 10 della legge 25 marzo 1983, n. 79.
Divieto di cumulo tra pensione e retribuzione di attività conseguente ad un nuovo rapporto di lavoro.

Seguito f.n. 1000/79/83 in data 29.4.1992 (non a tutti).

Il Ministero del Tesoro - Direzione Generale dei Servizi Periferici - ha rappresentato che il Consiglio di Stato (interessato sulla problematica in oggetto a seguito di un quesito formulato da questa Direzione generale) ha ritenuto con parere n. 272 in data 11.11.1991 che il divieto di cumulo ex art. 10 - 7° comma - della legge 25 marzo 1983, n. 79, non opera nei riguardi dei dipendenti civili e militari cessati dal servizio a domanda ma con un'anzianità massima di servizio utile a pensione.

In buona sostanza è stato recepito il criterio interpretativo auspicato dalla Scrivente (cfr. f.n. 1000/79/83 del 29 aprile 1992 cui si fa seguito) secondo il quale il dipendente cessato volontariamente dal servizio può cumulare la retribuzione di attività (conseguente ad un nuovo rapporto di lavoro) con il trattamento pensionistico nell'ipotesi in cui il medesimo avesse raggiunto la massima anzianità pensionabile.

Resta acclarato, pertanto, che il personale (militare e civile) trovantesi nella posizione giuridica - amministrativa di cui sopra (nonchè - come ovvio -- quello cessato dal servizio per limiti di età o infermità), non rientra tra i destinatari del divieto di cumulo previsto dal cennato art. 10: s'intende che l'indennità integrativa speciale va corrisposta secondo le disposizioni vigenti in materia.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio TOTA)



Ministero del Tesoro
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFERICI

Roma, 31 LUG. 1992 19

Divisione V *Sex.*
Prot. N° 78046 *Allegati*
Risposta al Foglio del 29/4/1992
Div. *Sex.* N° 1000/79/83



Al Ministero della Difesa
Direzione Generale delle Pen-
sioni
Ufficio del Direttore Generale
ROMA
Alla Ragioneria Generale dello
Stato
Ispettorato Generale per gli
Ordinamenti del Personale
SEDE

~~OGGETTO~~

e, p.c. Al Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri
Direzione di Amministrazione
ROMA
Alla Legione Carabinieri
MILANO
Alla Legione Carabinieri
NAPOLI
Alla Direzione provinciale del
Tesoro di
MILANO
(Rif. nota Div. II n° 3500 del
20/2/1990)
Alla Direzione provinciale del
Tesoro di
NAPOLI
Alla Direzione provinciale del
Tesoro di
ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA	
Direzione C. ...	
1 0 A60.1992	
FASC.	
PROT.	117666
ARGOM.	A2B A
DIV.	1/2 1/2

*7ul di ...
10/8/92/ra*



OGGETTO: Art. 10, ultimo comma, della legge 25/3/1983 n° 79. Divieto di cumulo tra pensione e retribuzione di attività conseguente ad un nuovo rapporto di lavoro.

Con la nota in riferimento, codesto Ministero, richiamandosi alle argomentazioni formulate con precedente foglio n° 1000/79/83 in data 7/10/1989, peraltro non diretto alla scrivente, ha nuovamente espresso il proprio avviso

nel senso che il divieto di cumulo stipendio-pensione, sancito dall'art. 10, settimo comma, della legge 25/3/1983 n° 79, non trova applicazione nei confronti del personale cessato dal servizio a domanda, ma con un'anzianità massima di servizio utile a pensione.

Preso atto, tuttavia, che in materia non esiste uniformità di indirizzo, codesto Dicastero ha chiesto di conoscere le determinazioni di questa Direzione Generale sulla problematica, anche con riguardo al personale cessato anticipatamente dal servizio per ragioni non dipendenti dalla propria volontà, quale, in particolare, il personale collocato in congedo per infermità senza aver raggiunto la massima anzianità di servizio.

In merito alla prima questione prospettata, si fa presente che, al fine di dirimere talune incertezze interpretative sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma sopra citata, la scrivente, fin dal 16/10/1990, ebbe ad interpellare il Consiglio di Stato, il quale, con parere n° 272 - Commissione Speciale Pubblico Impiego, reso nell'adunanza dell'11/11/1991 e qui pervenuto in data 6 maggio c.a., sull'argomento si è così pronunciato:

- "1) Il pensionamento anticipato è, anzitutto, quello che interviene prima del raggiungimento dell'età del pensionamento, che ne costituisce il primo e fondamentale presupposto.
- 2) Il pensionamento anticipato comporta anzitutto, la commisurazione dell'indennità integrativa speciale all'anzianità di servizio in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza: quindi, il raggiungimento della massima anzianità di servizio esclude la fattispecie del pensionamento anticipato (cfr. Sez. III, 24/4/1990 n° 449).

Il pensionamento anticipato, pertanto, è tale in relazione ai due diversi concorrenti presupposti del mancato raggiungimento dell'età del pensionamento e della massima anzianità di servizio".

Tenuto conto dei principi come sopra enunciati dall'Organo Consultivo, la scrivente conviene con codesta Centrale Amministrazione, nel senso che, nei confronti del personale cessato dal servizio a domanda prima del compimento dell'età massima prevista per il collocamento a riposo d'ufficio, ma dopo il conseguimento dell'anzianità massima di servizio utile a pensione, non opera il divieto di cumulo sancito dal richiamato art. 10, ultimo comma, della legge n° 79/1983, in quanto, non ricorrendo una delle condizioni concorrenti individuate nella riportata risoluzione, vale a dire il mancato raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, nella fattispecie non si realizza la previsione legislativa del "pensionamento anticipato", che delimita l'ambito di applicazione della norma impeditiva.

Analogamente la detta norma limitativa non esplica efficacia, nel caso in cui il dipendente venga collocato a riposo d'ufficio per il compimento dell'età massima prevista dal relativo ordinamento d'appartenenza, ancorchè prima della maturazione della massima anzianità di servizio, in quanto anche in tale fattispecie non si realizza l'ipotesi normativa del "pensionamento anticipato", mancando il primo e fondamentale presupposto evidenziato dal Consiglio di Stato al punto 1) della riferita risoluzione.

Passando alla seconda questione prospettata, si esprime l'avviso che alle stesse conclusioni di cui sopra debbasi pervenire anche nei riguardi del personale che venga collocato d'autorità in congedo per infermità, senza aver conseguito la massima anzianità di servizio e senza aver raggiunto l'età massima pensionabile.

Ma ciò, ad avviso della scrivente, per effetto della mancanza dell'altro essenziale presupposto per l'operatività del divieto sancito dal ripetuto art. 10, rappresentato dalla cessazione anticipata dal servizio a seguito della esplicita e formale manifestazione di volontà del dipendente di risolvere anticipatamente il rapporto d'impiego o di servizio.

A tale proposito, si richiama l'orientamento manifestato dalla Corte dei Conti in Sezione di Controllo nella nota deliberazione n° 1480 del 28/9/1984, nella quale trovasi affermato che per pensionamento anticipato si deve intendere quello direttamente riconducibile ad una esplicita dichiarazione di volontà del dipendente, la quale, normalmente, si individua nella domanda di dimissioni prodotta dall'impiegato prima del raggiungimento dell'età fissata dall'ordinamento di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio.

Ed in tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato - Sez. III - nel parere n° 449/90, reso in data 24/4/1990, nelle cui conclusioni testualmente si legge: "Si ritiene, pertanto, che il divieto di cumulo di cui all'u.c. dell'art. 10 del D.L. 28/1/1983 n° 17 sia operante esclusivamente per i pensionamenti anticipati a domanda disposti ai sensi dello stesso articolo 10 e non possa ritenersi, neppure implicitamente, richiamato dall'art. 10 del D.L. 28/2/1986 n° 49 per altri tipi di pensionamento anticipato, comunque disposto".


La Ragioneria Generale dello Stato, cui la presente è altresì diretta, è pregata di far conoscere le proprie determinazioni in ordine a quanto sopra esposto, con riferimento anche all'analogha richiesta formulata con nota n° 77986 del 30/7/1992.

Alla Direzione provinciale del Tesoro di Milano, in relazione alla documentazione trasmessa in allegato alla nota a margine indicata, si coglie l'occasione per rammentare che la Corte dei Conti, in Sezione di Controllo, nella

deliberazione n° 44/90 del 7/6/1990, ha stabilito che il divieto di cumulo di cui all'art. 10 della legge n° 79/1983 cessa di operare, non già al compimento del 60° anno di età del dipendente, mutuando tale limite dalla normativa vigente nel settore privato, bensì al raggiungimento del limite di età previsto da ciascun ordinamento del settore pubblico per il collocamento a riposo d'ufficio, vale a dire al compimento del 65° anno di età per il personale civile dello Stato.

Tale risoluzione, che riproduce sostanzialmente l'orientamento già manifestato dalla stessa Corte dei Conti in sede giurisdizionale (cfr. Sentenza Sez. III - n° 61888 del 13/10/1988), ha trovato puntuale conferma nel parere del Consiglio di Stato n° 272/1991, dianzi menzionato.

IL DIRETTORE GENERALE





MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI

Ufficio del Direttore Generale

N. 1000/79/83 D.G.

Roma, li 29 APR. 1992

MINISTERO DEL TESORO
Direzione Generale dei
Servizi Periferici - div.4^a
R O M A

e, per conoscenza:

COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI
Direzione di Amministrazione
R O M A
(rif.f.n.7/134-83-28-280-7-1954
del 18.3.1992)

COMILITER

LORO SEDI

LEGIONE CARABINIERI
NAPOLI

(Rif.f.n.546/8-1989 del 18.1.1992)

LEGIONI CARABINIERI

LORO SEDI

REGIONI CARABINIERI

LORO SEDI

CENTRI PENSIONISTICI
REGIONALI

LORO SEDI

MARINACCAD

LIVORNO

MARICOMMI

LORO SEDI

MARIDIST

LORO SEDI

MARISCUOLA

LA MADDALENA

MARICENTRO

TARANTO-LA SPEZIA

AEROGESTIONI

R O M A

OGGETTO: Art.10 della legge 25 marzo 1983, n.79.
Divieto di cumulo tra pensione e retribuzione di attività
conseguente ad un nuovo rapporto di lavoro.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha
rappresentato che la Direzione Provinciale del Tesoro di
Napoli (non condividendo le argomentazioni formulate da
questa D.G. con foglio n.1000/79/83 in data 7 ottobre

MINUTA

1989) ha chiesto direttive a codesta Direzione Generale dei Servizi Periferici in ordine alla portata applicativa del divieto di cumulo ex art.10 - comma 7° - della legge 25 marzo 1983, n.79, tra la pensione e la retribuzione di attività conseguente ad un nuovo rapporto di lavoro, nei riguardi del personale cessato dal servizio a domanda ma con un'anzianità massima di servizio utile a pensione.

In proposito giova far presente che la Scrivente con il richiamato foglio in data 7 ottobre 1989, ha precisato che il divieto in questione opera solo nei casi in cui, per gli effetti del 1° comma (e seguenti) del citato art.10, l'indennità integrativa speciale viene corrisposta in misura proporzionale agli anni utili a pensione.

E ciò in quanto il cennato comma 7°, prevedendo il divieto di cumulo nei riguardi dei soggetti cessati anticipatamente dal servizio "in applicazione delle disposizioni" di cui al più volte citato art.10, fa ritenere che tra i menzionati 1° e 7° comma sussista un rapporto di connessione organica che consente di identificare nei destinatari della "limitazione" dell'indennità integrativa speciale, i soggetti che incorrono nel divieto di cumulo in parola.

Di conseguenza, tenuto conto che, nella fattispecie in esame l'indennità integrativa speciale viene erogata in misura intera in quanto il collocamento a riposo é avvenuto con la massima anzianità di servizio, non dovrebbe trovare applicazione il divieto di cumulo.

Se così non fosse, rientrerebbero tra i destinatari del divieto in questione anche i cessati dal servizio anticipatamente per ragioni non dipendenti dalla propria volontà quali i collocati in congedo per infermità senza aver raggiunto la massima anzianità di servizio.

Tutto ciò premesso, tenuto conto che in materia non esiste uniformità di indirizzo, si prega voler far conoscere le proprie determinazioni sulla problematica in questione avuto riguardo anche alla categoria dei pensionati collocati a riposo per infermità.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio TOTA)



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI

Ufficio del Direttore Generale

N. 25000/A/20/ D.G.

Roma, li

14/10/1992

INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: Art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
Liquidazione dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S.
con la valutazione dei periodi di servizio prestati
presso la stessa o diverse Amministrazioni Statali.

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette copia della circolare n. 67 in data 10 agosto 1992 (recentemente pervenuta tramite Segredifesa) con la quale il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - IGOP - ha impartito le istruzioni del caso in ordine alla valutazione, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, dei periodi di servizio prestati presso la stessa o diverse Amministrazioni dello Stato.

In particolare, si richiama l'attenzione di codesti Comandi/Enti sulla possibilità di valutare - ai fini di cui trattasi e nei termini indicati dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1973, n. 1092 - il servizio prestato presso diverse Amministrazioni dello Stato, con o senza soluzione di continuità, anche nell'ipotesi in cui il nuovo servizio non costituisca continuazione o derivazione di quello precedente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio IGITA)

Roma 10 agosto 19 92

MOD. LARIO
T R.G.S. 2612



Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

Divisione 4.13

Prot. N. 62841 Allegato

ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

ALLE AZIENDE AUTONOME DELLO STATO

ALLE RAGIONERIA CENTRALI, REGIONALI E
PROVINCIALI DELLO STATO

AI SERVIZI ED UFFICI DI RAGIONERIA
DELLE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE
AUTONOME DELLO STATO

OGGETTO : Valutazio

ne, ai fini dell'indennità
di buonuscita, di più perio-
di di servizio prestati pres-
so la stessa o diverse Ammi-
nistrazioni statali. Applica-
zione art. 4 del D.P.R.
29.12.1973, n. 1032.

ALLE PREFETTURE

ALLE INTENDENZE DI FINANZA

ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

ALLE UNIVERSITA' DEGLI STUDI

AI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

ALL' E.N.P.A.S. - Direzione Generale

ALL' O.P.A.F.S.

ALL' ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

ALLA CASSA INTEGRATIVA PREVIDENZA

PERSONALE TELEFONICO DELLO STATO
presso Azienda di Stato per i
Servizi Telefonici

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALLA CORTE COSTITUZIONALE

ALLA CORTE DEI CONTI

ALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

AL CONSIGLIO NAZIONALE ECONOMIA E LAVORO

Si prega di indicare per ogni lettera apposta, argomentata, e indirizzata nella risposta
 al D. P. R. 29.12.1973, n. 1032, la Divisione in cui si risponde.



A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 29.4.1976, n. 177, che ha sostituito l'art. 3 del D.P.R. 29.12.1973, n. 1032, concernente il diritto all'indennità di buonuscita per il personale statale, iscritto al Fondo di previdenza e credito gestito dall'ENPAS, collegando la liquidazione della predetta indennità a presupposti diversi dal conseguimento del diritto a pensione, sono sorte incertezze interpretative in ordine all'applicazione dell'art. 4 del già citato D.P.R. 29.12.1973, n. 1032, nei casi di riassunzione in servizio del dipendente statale cessato da un precedente rapporto con iscrizione alla gestione previdenziale ENPAS.

Sulla questione venne richiesto l'avviso del Consiglio di Stato che, con parere n. 1243/85 del 28.5.1985, indicò nelle ipotesi previste dall'art. 133 del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092, i casi che davano luogo alla liquidazione della indennità di buonuscita sulla base della totalità dei servizi resi nei due distinti rapporti.

Negli altri casi il nuovo rapporto veniva considerato del tutto autonomo rispetto a quello precedente dando luogo, al suo termine, soltanto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita corrispondente alla sua durata, senza tener conto dei pregressi periodi di servizio resi con iscrizione allo stesso Fondo di previdenza.

L'avviso del Consiglio di Stato era fondato sulla convinzione che, per potersi far luogo alla riliquidazione dei vari servizi prestati e poi liquidati ovvero ad un'unica liquidazione finale dei vari servizi, occorresse un "nesso di continuità riconoscibile tra servizio cessato e quello successivamente iniziato" individuato nelle fattispecie indicate nel D.P.R. 1092/1973 quando "il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente....".

In relazione alle predette considerazioni, l'interpretazione data dal Consiglio di Stato al termine "riassunzione", considerato dall'art. 4 del D.P.R. 29.12.1973, n. 1032, come presupposto per la

riliquidazione dell'indennità di buonuscita, era intesa a circoscrivere tale possibilità ai soli casi di "riammissione" nella stessa posizione d'impiego precedentemente ricoperta.

L'orientamento assunto dal predetto Consesso, al quale l'ENPAS si era adeguato, ha determinato un rilevante contenzioso a seguito dei numerosi ricorsi presentati dal personale interessato con decisioni degli organi giurisdizionali (TAR e Consiglio di Stato - Sez. VI) in senso contrario all'interpretazione data in sede consultiva.

Le affermazioni contenute nelle citate decisioni considerano la fattispecie regolata dall'art. 4 del D.P.R. 1032/1973 non già limitata ai soli casi di "riammissione" in servizio, ma comprensiva di qualunque tipo di "nuova assunzione" in una posizione di impiego che comporti la reiscrizione al Fondo di previdenza e credito ENPAS.

Con tale ultima impostazione assume rilevanza l'unicità del datore di lavoro pure se articolato nelle varie Amministrazioni statali, per le quali opera la stessa gestione previdenziale con la medesima disciplina normativa.

Inoltre, al fine di definire la problematica determinata dalla precedente interpretazione dell'art. 4 del D.P.R. 1032/73, ed anche in relazione alle esigenze derivanti dai processi di mobilità del personale nell'ambito dell'intero settore pubblico di cui alla legge 29.12.1988, n. 554, era stata avviata una iniziativa legislativa per una disciplina omogenea in materia di ricongiunzione di servizi resi dai pubblici dipendenti presso Amministrazioni diverse, per il conseguimento di unico trattamento di fine servizio, iniziativa che non si è conclusa per la fine della legislatura.

Nella attuale situazione, preso atto del nuovo orientamento del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, si ravvisa l'opportunità di superare in via amministrativa le incertezze interpretative sorte sulla possibilità di ricongiungere, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, tutti i servizi prestati presso le Amministrazioni statali, compresi quelli resi in posizioni non collegate con quelle



precedenti da un nesso di continuità o di derivazione.

Conseguentemente, nei casi di passaggio da una Amministrazione all'altra senza soluzione di continuità, non si farà luogo alla liquidazione della indennità di buonuscita e verrà proseguita l'iscrizione al Fondo di previdenza e credito di cui all'art. 32 del D.P.R. 29.12.1973, n. 1032.

Viceversa, se tra i due rapporti sia intervenuta soluzione di continuità, dovrà procedersi alla liquidazione dell'indennità di buonuscita per il primo rapporto, salva la successiva applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. 29.12.1973, n. 1032, all'atto della cessazione del secondo rapporto.

Le Amministrazioni statali, alle quali pervengano istanze di dimissioni del dipendente personale per passaggio ad altro impiego presso una diversa Amministrazione dello Stato, comunicheranno all'ENPAS l'avvenuta cessazione del rapporto per la ricongiunzione dei servizi ai fini previdenziali.

DL

I L M I N I S T R O

Piero Killian

6

«No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere
Pensate che tutto è accaduto perché non ne avete più voluto sapere»

FEDERAZIONE ITALIANA VOLONTARI DELLA LIBERTÀ

(Ente Morale D.P.R. 16-4-1948 N. 430)

GIUNTA ESECUTIVA FEDERALE

IL SEGRETARIO

67792/4d

09 MAG. 1991

00187 Roma.....
Via Emilia, 47 - Tel. 47.41.615 - 485.643

Via Tirso, 92 - 00198 ROMA
Tel. 8413136

ALLE ASSOCIAZIONI FEDERATE

LORO SEDI

Per opportuna conoscenza, trasmettiamo in allegato le disposizioni applicative della legge n° 325 del 06/11/1990, pervenuteci dal Ministero della Difesa.

Cordiali saluti


Dott. Italo Zoppis

FEDERAZIONE ITALIANA VOLONTARI DELLA LIBERTÀ

(Ente Morale D.P.R. 16-4-1948 N. 430)

GIUNTA ESECUTIVA FEDERALE

Prot. N. 57669/4d

08167 Roma. 14 FEB. 1991
Via ~~Enrico~~ ~~47~~ Tel. ~~4741.615~~ ~~408.642~~

ALLE ASSOCIAZIONI FEDERATE

LORO SEDI

Per opportuna conoscenza, trasmettiamo copia delle Leggi del 6/11/90 n. 323 e 325 riguardanti il "grado onorifico agli internati militari in Germania e agli ex combattenti del secondo conflitto mondiale".

Cordiali saluti

IL CA GIUNTA ESECUTIVA FEDERALE
IL V. SEGRETARIO
V. De Luca
(V. De Luca)

Due nuove leggi

Grado onorifico agli internati militari in Germania e agli ex combattenti del secondo conflitto mondiale

Due nuove leggi sono state pubblicate in questi giorni sulla Gazzetta Ufficiale. Esse riguardano principalmente gli ufficiali e sottufficiali ex internati militari e del secondo conflitto mondiale. Le pubblichiamo integralmente per permettere agli interessati una completa conoscenza dei termini delle leggi stesse riportando, nel contempo, così come ha fatto la Gazzetta Ufficiale per la legge riguardante gli ex internati, le precedenti disposizioni legislative cui si riferisce.

Legge 6 novembre 1990, n. 323. (G.U. 265 del 13/11/1990)

«Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania».

Art. 1.

1. Il beneficio della promozione onorifica al grado superiore, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto all'atto del collocamento, in qualsiasi momento avvenuto, in ausiliaria o in congedo, previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 8 agosto 1980, n. 434, per gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che hanno partecipato alla

guerra partigiana o hanno combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze Armate nella guerra di liberazione, è esteso agli ufficiali e sottufficiali, nonché ai graduati in servizio continuativo, già internati militari in Germania e che sono in possesso dei requisiti per il conferimento del distintivo d'onore di «volontario della libertà» ai sensi della legge 1° dicembre 1977, n. 907.

2. Fatti salvi gli altri requisiti personali, il periodo di internamento in Germania di militari italiani valutato ai fini della legge 1° dicembre 1977, n. 907, è riconosciuto partecipazione ad operazioni di guerra.

Art. 2.

1. Il beneficio di cui all'art. 1 è esteso, altresì, a tutti gli ufficiali, sottufficiali e graduati in servizio continuativo delle categorie in congedo in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano comunque partecipato alla guerra partigiana in Italia o all'estero conseguendo la qualifica di partigiano combattente, anche senza rivestire qualifica gerarchica partigiana;

b) siano stati decorati al valore

militare od abbiano conseguito promozione od avanzamento per meriti partigiani, anche se la loro attività partigiana non abbia superato la durata di tre mesi.

Art. 3.

1. Ai soli fini della promozione onorifica di cui alla presente legge, i «primi capitani» dell'esercito o gradi equiparati delle altre Forze Armate sono considerati «maggiori» o gradi equiparati delle altre Forze Armate.

2. Le promozioni onorifiche previste dalle norme della presente legge sono disposte con decreto del Ministro della Difesa, su domanda dell'interessato ovvero, se deceduto, di un erede, presentata ai distretti o comandi militari della Forza Armata di appartenenza entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le promozioni non sono computabili ai fini della quiescenza, né hanno effetto nei casi di richiamo in servizio del personale militare, disposti in qualunque momento.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il va-

lore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

– Il testo degli articoli 1 e 4 della legge n. 434/1980 (Valutazione a titolo onorifico delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia e all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze Armate) è il seguente:

«Art. 1. – A coloro che, in qualità di ufficiali o sottufficiali, effettivi o di complemento, hanno partecipato alla guerra partigiana e che, per tale partecipazione hanno conseguito, oltre alla qualifica di partigiano combattente, secondo quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 (2), anche una qualifica gerarchica partigiana per un'attività di comando svolta per un periodo non inferiore a tre mesi precedenti la data di liberazione della zona in cui operarono, è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo, in qualunque momento avvenuto, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto».

«Art. 4. – La promozione a titolo onorifico, al grado superiore, di cui all'art. 1, è concessa anche a tutti gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze Armate nella guerra di liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi».

– La legge n. 907/1977 reca: «Conferimento del distintivo di onore di "volontario della libertà", al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza».

Questa legge era attesa da tempo. Il beneficio della promozione è puramente onorifico e riguarda solo quanti hanno resistito nei campi di internamento senza cedere. Ne sono esclusi quanti aderirono alla RSI. L'art. 2, come si può vedere, ha inteso evitare uno squilibrio che si sarebbe verificato nei confronti di coloro che sono in possesso della qualifica di partigiano combattente che in base alla legge 434 del 1980 potevano chiedere il conferimento del grado onorifico soltanto se avevano ottenuto il riconoscimento di una qualifica gerarchica.

P

PROBLEMI COMBATTENTISTICI

Legge 6 novembre 1990, n. 325. (G.U. 266 del 14/11/1990)

«Attribuzione di una promozione a titolo onorifico in favore degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale».

Art. 1.

1. La promozione al grado superiore, a titolo onorifico, può essere attribuita nella posi-

zione di congedo o quiescenza ai cittadini italiani che abbiano partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti, ovvero possano comunque ritenersi applicabili, i benefici recati dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti e sempre che gli interessati non rivestano già il grado massimo previsto per il ruolo da cui provengono e non

abbiano in precedenza usufruito di altre promozioni a titolo onorifico.

Art. 2.

1. La promozione onorifica di cui all'articolo 1, che non modifica in alcun modo il trattamento di quiescenza e previdenziale, non ha effetto nei casi di richiamo in servizio disposto in qualunque momento ed è attribuita, con decreto del Ministro della Difesa, a domanda degli interessati inoltrata attra-

verso i distretti o comandi militari di appartenenza.

Questa legge non ha bisogno di commenti. Solo va evidenziato che non è applicabile agli ex appartenenti alla RSI, come infatti precisa l'art. 1 «a condizione che ad essi siano stati riconosciuti, ovvero possano comunque ritenersi applicabili, i benefici recati dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti».

FEDERAZIONE ITALIANA VOLONTARI DELLA LIBERTÀ

(Ente Morale D. L. 16-4-1948 N. 430)

GIUNTA ESECUTIVA FEDERALE

IL SEGRETARIO

00187 Roma


Via Emilia, 47 - Tel. 481.615 - 485.643

15 SET. 1989

ALLE ASSOCIAZIONI FEDERATE
LORO SEDI

Per opportuna conoscenza si trasmette copia di quanto ci perviene dal Ministero della Difesa in ordine alle agevolazioni tariffarie per i viaggi che i congiunti dei caduti effettuano per raggiungere le tombe dei loro cari in cimiteri o sacrari militari italiani in Italia ed all'estero.

Cordiali saluti





MINISTERO DELLA DIFESA

COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE CADUTI IN GUERRA

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I VIAGGI CHE I CONGIUNTI DEI CADUTI EFFETTUANO PER RAGGIUNGERE LE TOMBE DEI LORO CARI IN CIMITERI O SACRARI MILITARI ITALIANI IN ITALIA ED ALL'ESTERO.

I congiunti diretti dei Caduti (coniuge, genitore, figli, fratelli e sorelle) che si recano a visitare le tombe dei Loro Cari possono fruire - una volta all'anno - delle agevolazioni tariffarie di viaggio sottoindicate, purchè muniti della "Dichiarazione di Sepoltura" da richiedersi al Ministero della Difesa - Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra - Roma.

Per i Caduti tumulati nei Sacrari Militari di REDIPUGLIA, ASIAGO e BARI, le "DICHIARAZIONI DI SEPOLTURA" possono essere richieste direttamente alle Direzioni dei Sacrari stessi.

VISITE IN ITALIA

Riduzione del 40% (tariffa 5) per i viaggi esclusivamente in ferrovia dalla stazione che serve la località di residenza a quella che serve la località del Sacrario o del Cimitero di guerra dove riposa il Caduto e viceversa.

Gli scontrini per la riduzione ferroviaria vengono rilasciati dalla Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza dei richiedenti dietro presentazione della "Dichiarazione di Sepoltura".

VISITE ALL'ESTERO

1. - Nessuna agevolazione è, per il momento, concessa per i viaggi in aereo e per mare.
2. - Riduzione del 40% (tariffa 5) per viaggi in ferrovia dalla stazione che serve la località di residenza a quella di frontiera o del porto di imbarco e viceversa.
3. - Inoltre, sulle reti ferroviarie dei seguenti Paesi:
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: riduzione del 50% dalla stazione ferroviaria di confine a quella che serve la località di sepoltura e viceversa.
La riduzione viene concessa alla stazione di frontiera

tedesca dietro presentazione di un'apposita credenziale rilasciata, a richiesta degli interessati, dal Ministero della Difesa - Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra - Roma. Le ferrovie della Repubblica Federale di Germania non praticano tali agevolazioni nei mesi di luglio ed agosto.

FRANCIA: riduzione del 75% dalla stazione ferroviaria di confine a quella che serve la località di sepoltura e viceversa. Tale agevolazione viene praticata a soli due dei Congiunti diretti del Caduto, con il seguente ordine di precedenza: vedova, figli, padre e madre. La riduzione deve essere richiesta, allegando alla domanda la "Dichiarazione di Sepoltura", direttamente dagli interessati al Ministère des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre - Service des Sepultures Militaires - 139, Rue de Beroy - Paris.

NOTA: I passaporti per i vari Stati debbono essere richiesti direttamente dagli interessati alle Autorità di P.S.

«No, non dite di essere
giati, di non volerne più
Pensate che tutto è accaduto
non ne avete più voluto sa

FEDERAZIONE ITALIANA VOLONTARI DELLA LIBERTÀ

(Ente Morale D.P.R. 16-4-1948 N. 430)

GIUNTA ESECUTIVA FEDERALE

IL SEGRETARIO

00187 Roma **22 OTT. 1992**

~~Via Emilia 47 - Tel. 47 41 615 - 485 643~~


n. 68325/40

ALLE ASSOCIAZIONI FEDERATE

LORO SEDI

Per opportuna conoscenza si invia il testo della Legge n. 159
concernente l'attribuzione della promozione a Sottotenente a titolo ono-
rifico in favore degli ex Sergenti, allievi ufficiali di complemento nel
secondo conflitto mondiale e delle relative disposizioni applicative, per-
venuteci dal Ministero della Difesa.

Cordiali saluti.



all. n. 5

I. TESTO DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992, N. 159

"Attribuzione della promozione a sottotenente a titolo onorifico in favore degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del secondo conflitto mondiale".
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1

1. Ai cittadini italiani che, non in possesso di un grado di ufficiale nelle Forze armate, abbiano partecipato in qualità di "sergenti allievi ufficiali di complemento" ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, e che in relazione agli avvenimenti seguiti alla data dell'8 settembre 1943 non ebbero la possibilità di conseguire la nomina ad ufficiale di complemento, è riconosciuto il grado di sottotenente a titolo onorifico.

ART. 2

1. La promozione onorifica di cui all'articolo 1 è conferita dal Ministro della Difesa su domanda degli interessati da presentarsi ai competenti comandi militari entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3

1. Il periodo minimo di tre mesi stabilito dall'art. 1 non è richiesto:
 - a) per i caduti o dispersi in combattimento;
 - b) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano ottenuto una croce al merito di guerra;
 - c) per i mutilati, gli invalidi ed i feriti per causa di servizio militare connesso con gli avvenimenti di cui all'art. 1;
 - d) per gli ex prigionieri internati in campo di concentramento.

ART. 4

1. Le promozioni conferite ai sensi della presente legge non modificano eventuali trattamenti economici comunque goduti dagli interessati in conseguenza degli avvenimenti seguiti alla data di cui all'articolo 1.

La presente legge, munita di sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI
Presidente del Consiglio dei Ministri

ROGNONI
Ministro della Difesa

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

II. ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992, N. 159

1. Beneficio della legge.

Promozione a Titolo Onorifico al grado di Sottotenente da attribuire nella posizione di congedo o di quiescenza.

2. Destinatari.

a) Destinatari della predetta legge sono i cittadini italiani che hanno partecipato ad operazioni di guerra durante il 2° conflitto mondiale (11-6-1940/8-5-1945) in qualità di: "sergenti allievi ufficiali di complemento", per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, e che in relazione agli avvenimenti seguiti alla data dell'8 settembre 1943 non ebbero la possibilità di conseguire la nomina ad ufficiale di complemento.

b) il periodo minimo di tre mesi, stabilito dall'articolo 1 della legge n. 159/1992, non è richiesto:

- per i caduti o dispersi in combattimento;
- per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano ottenuto una croce al merito di guerra;
- per i mutilati, gli invalidi ed i feriti per causa di servizio militare connesso alle operazioni di guerra del 2° conflitto mondiale;
- per gli ex prigionieri internati in campi di concentramento.

c) La promozione:

- non modifica il trattamento di quiescenza e previdenziale;
- non ha effetto nei casi di richiamo;
- è attribuita a domanda degli interessati;
- viene revocata, con decreto del Ministro della Difesa, nei casi in cui l'insignito incorra nella perdita del grado effettivo rivestito o nella degradazione.

3. Istruzione delle domande.

a) Domande.

Le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dalla legge in argomento devono:

- essere redatte, dagli interessati o dagli aventi causa per i deceduti, utilizzando gli allegati moduli "A" o "B", apponendovi la prescritta marca da bollo. All'uopo, sarà inviato agli Enti competenti all'istruzione delle domande un congruo numero di detti moduli perchè sia messo a disposizione dei richiedenti. Le domande già pervenute debbono essere riprodotte, a cura degli stessi Enti, sul modulo di interesse ed allegate allo stesso;

- essere inoltrate, per l'istruzione, dagli interessati ai competenti Enti Militari in possesso della relativa documentazione matricolare di seguito indicati:

. Serg. AUC E.I.	: al Distretto Militare ;
. Serg. AUC A.M.	: al Comando Regione Aerea;
. Serg. AUC M.M.	: alla Capitaneria di Porto di ascrizione;

Il personale residente all'estero che conservi la cittadinanza italiana inoltra la richiesta tramite il competente Consolato agli Enti suindicati

Le domande presentate ad Enti diversi da quelli indicati all'art. 2 della legge in argomento devono essere restituite al mittente con l'indicazione a ripresentarle all'Ente competente.

b) Modalità d'istruzione delle domande.

Le domande debbono essere istruite dai competenti Enti sulla base della documentazione matricolare in loro possesso.

Gli Enti stessi debbono controllare l'esattezza dei dati indicati nella domanda annotando le eventuali discordanze rilevate nell'apposito spazio dei suddetti moduli.

3

c) **Definizione delle pratiche.**

- A conclusione della fase istruttoria gli Enti competenti, accertato il possesso da parte dell'interessato del titolo per il conseguimento del beneficio richiesto, dovranno apporre sulla domanda la dichiarazione di convalida ed inoltrare immediatamente la domanda stessa, con lettera di trasmissione e completa di tutti i dati richiesti, al Ministero della Difesa - Ufficio Centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica (ORMEDIFE) che provvederà:
 - . alla stampa dei decreti ministeriali di conferimento del beneficio e delle lettere di partecipazione agli interessati;
 - . alla trasmissione di detti elaborati alle competenti Direzioni Generali del Personale.
- Le predette Direzioni Generali, dopo aver provveduto a sottoporre alla firma del Signor Ministro il relativo decreto e la lettera di partecipazione all'interessato, disporranno per la pubblicazione del riconoscimento nei rispettivi Bollettini Ufficiali.
- Qualora, invece, gli Enti istruttori accertino la mancanza del titolo necessario al conseguimento del beneficio, dovranno inviare agli interessati una comunicazione conforme al modello "C" allegato in cui saranno indicati i requisiti mancanti.

4. **Contenzioso.**

Eventuali ricorsi proposti dagli interessati dovranno essere inviati alle Direzioni Generali del Personale competenti.

5. **Adempimenti successivi alla emanazione del decreto ministeriale di concessione del beneficio.**

Il conferimento della promozione onorifica prevista dalla legge in argomento forma oggetto di variazione matricolare. A tal fine, le competenti Direzioni Generali del Ministero provvederanno a comunicare i dati contenuti nei relativi decreti agli Enti che hanno istruito le pratiche.

NOTE

- 5
- (1) Indicare: Arma o Servizio, se Esercito; Corpo, se Marina; Ruolo o Corpo se Aeronautica.
 - (2) Indicare: Specializzazione se Esercito; Categoria e Specialità, se Marina Militare; Categoria, se Aeronautica Militare.
 - (3) Esercito = E.I.; Marina Militare = M.M.; Aeronautica Militare = A.M.;
 - (4) Indicare la sigla automobilistica della città.
 - (5) Indicare giorno, mese, anno con due numeri ciascuno; ad esempio: 7 agosto 1920 = 07/08/20.
 - (6) Eventualmente in possesso dell'interessato.
 - (7) Indicare il nome del Reparto Militare.
 - (8) L'Ente deve annotare sulle righe tratteggiate, a fianco della corrispondente riga, gli elementi informativi in proprio possesso che non concordano con quanto dichiarato dal richiedente.

NOTE

- (1) Indicare la sigla automobilistica della città.
- (2) Indicare giorno, mese, anno con due numeri ciascuno; ad esempio: 7 agosto 1920 diventa 07/08/20.
- (3) Indicare il grado di parentela o altro tipo di diritto legale.
- (4) Indicare il grado militare rivestito.
- (5) Indicare: Arma o Servizio, se Esercito; Corpo, se Marina Militare; Ruolo o Corpo se Aeronautica Militare.
- (6) Indicare: Specializzazione, se Esercito; Categoria e Specialità, se Marina Militare; Categoria, se Aeronautica Militare.
- (7) Esercito = E.I.; Marina Militare = M.M.; Aeronautica Militare = A.M.
- (8) Indicare il nome del Reparto Militare.
- (9) L'Ente deve annotare sulle righe tratteggiate, a fianco della corrispondente riga, compilata dai richiedenti, gli elementi informativi in proprio possesso che non concordano con quanto dichiarato dal richiedente.

Al Sig. _____

OGGETTO: Legge 31 gennaio 1992, n. 159.

In merito alla domanda in data _____, intesa ad ottenere il beneficio di cui alla legge in oggetto, dai documenti in possesso di questo _____, risulta che la S.V.:

- non risulta destinatario della presente legge;
- non è stato internato militare in campo di concentramento;
- non ha partecipato ad operazioni di guerra di cui all'art. 1.
- non è stato decorato al Valor Militare né insignito della Croce al merito di Guerra;
- non può usufruire del beneficio in quanto ha partecipato ad operazioni di guerra per un periodo inferiore a tre mesi;

_____ (altro motivo).

Si prega voler fornire i dati d'interesse eventualmente in possesso della S.V.

NOTA: barrare la o le caselle interessate.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 6 novembre 1990, n. 323.

Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il beneficio della promozione onorifica al grado superiore, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto all'atto del collocamento, in qualsiasi momento avvenuto, in ausiliaria o in congedo, previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 8 agosto 1980, n. 434, per gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che hanno partecipato alla guerra partigiana o hanno combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione, è esteso agli ufficiali e sottufficiali, nonché ai graduati in servizio continuativo, già internati militari in Germania e che sono in possesso dei requisiti per il conferimento del distintivo d'onore di «volontario della libertà» ai sensi della legge 1° dicembre 1977, n. 907.

2. Fatti salvi gli altri requisiti personali, il periodo di internamento in Germania di militari italiani valutato ai fini della legge 1° dicembre 1977, n. 907, è riconosciuto partecipazione ad operazioni di guerra.

Art. 2.

1. Il beneficio di cui all'articolo 1 è esteso, altresì, a tutti gli ufficiali, sottufficiali e graduati in servizio continuativo delle categorie in congedo in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano comunque partecipato alla guerra partigiana in Italia o all'estero conseguendo la qualifica di partigiano combattente, anche senza rivestire qualifica gerarchica partigiana;

b) siano stati decorati al valore militare od abbiano conseguito promozione od avanzamento per meriti partigiani, anche se la loro attività partigiana non abbia superato la durata di tre mesi.

Art. 3.

1. Ai soli fini della promozione onorifica di cui alla presente legge, i «primi capitani» dell'esercito o gradi equiparati delle altre Forze armate sono considerati «maggiori» o gradi equiparati delle altre Forze armate.

2. Le promozioni onorifiche previste dalle norme della presente legge sono disposte con decreto del Ministro della difesa, su domanda dell'interessato ovvero, se deceduto, di un erede, presentata ai distretti o comandi militari della Forza armata di appartenenza entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le promozioni non sono computabili ai fini della quiescenza, né hanno effetto nei casi di richiamo in servizio del personale militare disposti in qualunque momento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 1 e 4 della legge n. 434/1980 (Vautazione a titolo onorifico delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia e all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze armate) è il seguente:

«Art. 1. — A coloro che, in qualità di ufficiali o sottufficiali, effettivi o di complemento, hanno partecipato alla guerra partigiana e che, per tale partecipazione, hanno conseguito, oltre alla qualifica di partigiano combattente, secondo quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 (2), anche una qualifica gerarchica partigiana per un'attività di comando svolta per un periodo non inferiore a tre mesi precedenti la data di liberazione della zona in cui operarono, è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo, in qualunque momento avvenuto, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto».

«Art. 4. — La promozione a titolo onorifico, al grado superiore, di cui all'art. 1, è concessa anche a tutti gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi».

— La legge n. 907/1977 reca: «Conferimento del distintivo di onore di "volontario della libertà", al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza».

Art. 4.

Esercizio di imprese

Si considerano effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni relativi all'impresa e le prestazioni di servizi rientranti nell'attività propria dell'impresa fatte da imprenditori, compresi i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 e gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.

Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società indicate negli articoli 2200, 2507 e 2546 del codice civile e nell'art. 278 del codice della navigazione;

2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da enti pubblici o privati diversi dalle società, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

Per gli enti di cui al n. 2), che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio delle attività ivi indicate, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole mediante una distinta organizzazione.

Non si considerano effettuate nell'esercizio di imprese, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, le prestazioni di servizi rese da società o associazioni costituite fra artisti o professionisti esclusivamente per l'esercizio in forma associata di arti o professioni intellettuali e da società fiduciarie e di revisione aventi per oggetto esclusivamente le attività indicate nell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Art. 5.

Esercizio di arti e professioni

Si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi rese da persone fisiche che svolgono per professione abituale, ancorchè non esclusiva, qualsiasi attività di lavoro autonomo, sempre che la prestazione rientri nell'attività esercitata, nonchè quelle rese dalle società e associazioni indicate nel quarto comma dell'art. 4.

Si considerano effettuate ad imprese le prestazioni di servizi rese ai soggetti indicati nel primo e nel terzo comma dell'art. 4 in relazione all'attività dell'impresa o della distinta organizzazione e, in ogni caso, quelle rese alle società e agli enti di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Art. 6.

Effettuazione delle operazioni

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità, per quelle fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli enti ospedalieri, di assistenza e di beneficenza, per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione e per le cessioni dei prodotti indicati nel n. 78 della seconda parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, all'atto del pagamento dei corrispettivi;

b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;

d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Tuttavia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza nonchè per le cessioni dei prodotti farmaceutici di cui alla lettera a) del secondo comma, l'operazione si considera in ogni caso effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo.

Art. 7.

Territorialità dell'imposta

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono soggette all'imposta se ed in quanto effettuate nello Stato.

Si considerano effettuate nello Stato le cessioni che hanno per oggetto beni immobili ivi esistenti e quelle che hanno per oggetto beni mobili nazionali, nazionalizzati o vincolati al regime della temporanea importazione esistenti nel territorio doganale. Le cessioni fatte da soggetti residenti nello Stato si presumono ivi effettuate, salvo prova contraria.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nello Stato quando sono utilizzate nel territorio doganale e si presumono ivi utilizzate, salvo prova contraria, quando sono rese da soggetti residenti nello Stato.

Le prestazioni di servizi indicate al n. 2) dell'art. 3 si presumono effettuate nello Stato, salvo prova contraria, anche quando sono rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato.

Si considerano residenti nello Stato i soggetti che vi hanno la residenza, il domicilio o una stabile organizzazione.

Non si considerano effettuate nello Stato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui ai successivi articoli 8 e 9.

REGISTRO SOCI

VERBALE CONSIGLIO

VERBALE COMITATO DIRETTIVO

VERBALE REVISORI DEI CONTI

VERBALE PROBIVIRI

LIBRO CASSA

Tutti bollati e vistati dal Tribunale

LIBRO INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI

Quando l'IVA non è dovuta va messo il timbro in calce e marca bollo da Lire 500.-

Non soggetto ad I.V.A. non configurandosi né come
impresa di cui all'art. 4 né come esercizio di arte
o professionale di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.10.72 n. 633

Non soggetto ad I.V.A. non configurandosi né come
impresa di cui all'art. 4 né come esercizio di arte
o professionale di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.10.72 n. 633

Ass. Raggrup. Divisioni Patrioti A. Di Dio

Via Espinasse, 18 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Biblioteca Com